

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-242 del 21/01/2021
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI - SITO "CENTRALE SAN POTITO" A BAGNACAVALLO (RA), SP 253, VIA CHIUSA S.N.C. SOGGETTO COMUNICATORE EX ART 245: PADANA ENERGIA SPA (dal 14/12/2020 PADANA ENERGIA SRL). ESITO PROCEDIMENTO EX ART. 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI
Proposta	n. PDET-AMB-2021-256 del 21/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno GENNAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI - SITO "CENTRALE SAN POTITO" UBICATO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA), SP 253, VIA CHIUSA S.N.C.
SOGGETTO COMUNICATORE EX ART 245: PADANA ENERGIA SPA (dal 14/12/2020 PADANA ENERGIA SRL)

ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

PREMESSO che:

- con nota agli atti di questo SAC con PG/2019/121875 del 02/08/2019 la Società Padana Energia spa (CF: 02342760390 - sede legale in Milano, viale Forlanini Enrico 17) inviava agli Enti competenti la comunicazione di potenziale contaminazione rinvenuta nell'ambito dei lavori di decommissioning in corso presso il Sito in oggetto a norma dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi (in qualità di soggetto non responsabile);
- con nota PG/2019/129294 del 20/08/2019 questo SAC avviava formalmente il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione,

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

richiedendo ai soggetti interessati la trasmissione di eventuali memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto (ai sensi dell'art. 10 c. 1 lettera b) della L n. 241/90 e smi);

ESAMINATA la documentazione agli atti di questa Agenzia presentata dai soggetti interessati, che si intende richiamata nella presente determina;

CONSIDERATO in sintesi il modello concettuale del sito in oggetto, ottenuto sulla base delle informazioni disponibili e delle attività di indagine ambientale condotte dai soggetti interessati:


- Con riferimento alla tab. 1 dell'Al. 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi - la destinazione urbanistica dell'area prevista dai vigenti strumenti urbanistici (rif. RUE dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ricade nella partizione "*Aree produttive per ricerca, coltivazione e deposito di idrocarburi (art. 3.4.10)*", ma in previsione del futuro ripristino cautelativamente la Società Padana Energia spa assumeva a confronto per i parametri misurati nella matrice terreno le CSC di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e smi.

La Società Eni spa era il titolare originario della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "*San Potito*" e gestore della Centrale a Bagnacavallo (che raccoglieva e trattava il gas estratto dai pozzi afferenti al Campo Pozzi "*San Potito*").

La Centrale, che originariamente si sviluppava su un'area di circa 35.000 m², restava in esercizio nel periodo compreso tra il 1988 e il 2000.

A seguito dell'interruzione dell'attività, parte dell'area nel 2008 veniva ceduta alle Società Edison Stoccaggio spa e Blu Gas Infrastrutture srl per lo stoccaggio di idrocarburi (*porzione campita in **giallo** nella figura sottostante*); in tale porzione di area erano presenti n. 5 pozzi per l'estrazione del gas, il fabbricato servizi ed il fabbricato multiuso. La restante parte dell'area "*Centrale San Potito*" (area di circa 10.500 m², *campita in **rosso** nella figura sottostante*) restava in capo ad Eni spa, con le apparecchiature presenti già poste fuori esercizio.

Per tale area campita in **rosso** era previsto il revamping degli impianti e la ripresa delle attività



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

per un ulteriore sfruttamento della concessione "San Potito", secondo il "Progetto Longanesi"; infatti già nel 2006 era stata completata la perforazione del pozzo Longanesi 1 e prendeva avvio la progettazione degli interventi che avrebbero portato alla messa in produzione del gas scoperto nel nuovo giacimento.

A partire dal 01/01/2010 la titolarità della concessione di Eni spa veniva trasferita a Padana Energia spa, la quale, tuttavia, a tale data era ancora controllata al 100% da Eni spa. Al 18/10/2010 la titolarità del 100% delle azioni rappresentative del capitale sociale di Padana Energia spa veniva ceduta da Eni spa e acquisita dal gruppo Gas Plus.

Col passaggio della concessione da Eni spa a Padana Energia/Gas Plus e dell'area (in rosso) rimasta in carico ad Eni spa veniva trasferito anche il progetto di sviluppo, per il quale (a fine 2016) Padana Energia spa otteneva la conclusione, con esito favorevole, dell'iter di Valutazione di Impatto Ambientale, mentre nel 2017 arrivava l'autorizzazione ministeriale alla realizzazione del progetto di sviluppo del giacimento Longanesi.

Tra le attività propedeutiche era incluso lo smantellamento degli impianti ancora esistenti, attività che Padana Energia spa avviava nel 2019.

- Quadro dei superamenti delle CSC rinvenuti nel corso delle indagini ambientali condotte:
 - Eni spa (2001) - rif. CLA (DM 471/99) - in area poi ceduta a terzi (Edison Stoccaggio spa)
 - n. 5 micro-sondaggi (S1÷S5) fino a -3,0 m da p.c. (complessivamente n. 10 campioni prelevati ed analizzati).
 - NON conformità alle CLA terreni col. A "verde pubblico, privato e residenziale" per il parametro Rame (in S1 2÷3 m).
 - Eni spa (2006) - rif. CLA (DM 471/99) - sull'intero Sito
 - n. 13 sondaggi (M1÷M13) fino a -3,0 m da p.c.
 - n. 4 sondaggi (PZ1÷PZ4) fino a -10,0 m da p.c., successivamente attrezzati a piezometro.
(complessivamente n. 31 campioni di terreno prelevati ed analizzati).
 - NON conformità alle CLA terreni col. A "verde pubblico, privato e residenziale" per il parametro: Rame (in M1 0÷1 m, M4 2-3 m, M5 2-3 m).
 - NON conformità alle CSC acque sotterranee tab. 2 per i parametri: Solfati (in PZ1-PZ4); Manganese (in PZ1-PZ4)
 - Eni spa (2007) – rif. CSC (D.Lgs. 152/06 e smi) - in area poi ceduta a terzi (Edison Stoccaggio spa)
 - n. 1 micro sondaggio (S1bis) fino a -3,0 m da p.c. finalizzato alla verifica dei superamenti rilevati nel terreno nel corso delle campagne precedenti, nella porzione nord ovest del Sito. (complessivamente n. 4 campioni di terreno prelevati ed analizzati).


Contestualmente si prelevava anche un campione di acque sotterranee da PZ3.

Le concentrazioni misurate per tutti i parametri ricercati, confrontate con le rispettive CSC per siti ad uso "verde pubblico, privato e residenziale", avevano evidenziato il rispetto di tutti i limiti di legge.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- NON conformità alle CSC acque sotterranee tab. 2 per i parametri: Solfati (in PZ3); Manganese (in PZ3);
- Padana Energia spa (2009) – rif. CSC (D.Lgs. 152/06 e smi) - realizzate in funzione del SIA (Studio di Impatto Ambientale) nelle immediate vicinanze delle aree pozzo e della Centrale, ed in posizione intermedia

n. 6 trincee (T1÷T6) (complessivi n. 6 campioni di terreno superficiale analizzati).



- NON conformità alle CSC terreni col. A "verde pubblico, privato e residenziale" per il parametro: Stagno (in T1, T2, T5); Rame (in T4, T6);
- Indagini Padana Energia spa (2011) – rif. CSC (D.Lgs. 152/06 e smi) - finalizzati alla caratterizzazione del terreno insaturo in prossimità delle linee di adduzione, interrato e fuori terra, dei liquidi semi-oleosi e oleosi, con particolare riferimento a quei tratti di tubazione che sono stati tagliati e fondellati nel corso delle operazioni di dismissione della centrale:

n. 10 pozzetti esplorativi (PE1-PE10) fino a circa 1,60-1,90 m da p.c., poi ritombati (complessivamente n. 20 campioni di terreno prelevati ed analizzati);

n. 7 sondaggi (S1÷S7) fino a -4 m da p.c. e n. 1 sondaggio (PZ03-2011) fino a -10 m da p.c., successivamente attrezzato a piezometro (complessivamente n. 24 campioni di terreno prelevati ed analizzati).

- NON conformità alle CSC terreni col. A "verde pubblico, privato e residenziale" per i parametri: Rame (in PE1, PE3, S1 e PZ3-2011); Vanadio (in PM3-B 2÷2,5 m);

Tali concentrazioni risultavano in linea con quelle dei campioni prelevati in aree

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

adiacenti al Sito; pertanto il Proponente ipotizzava che i valori di rame e vanadio rilevati in Sito fossero naturalmente presenti nei terreni dell'area in concentrazioni discrete.

- Matrice acque sotterranee - Padana Energia spa (settembre 2011 – ottobre 2017) – rif. CSC (D.Lgs. 152/06 e smi)

periodiche campagne di monitoraggio con prelievo di campioni da PZ1, PZ2 e PZ3-2011.

- NON conformità alle CSC acque sotterranee tab. 2 per i parametri:
 - Manganese (per tutti i punti di campionamento e per tutte le campagne);
 - Solfati (per tutti i punti di campionamento e per tutte le campagne);

Venivano riscontrati superamenti sporadici dei parametri Ferro, Arsenico e Nitriti.

A ottobre 2017, in coincidenza del pozzo di monitoraggio PZ2, erano stati riscontrati superamenti anomali di benzene (1,8 µg/l – CSC: 1 µg/l), toluene (22 µg/l – CSC: 15 µg/l) e p-xilene (15 µg/l – CSC: 10 µg/l) rispetto alle rispettive CSC di riferimento. Tali superamenti, a seguito di monitoraggio in contraddittorio con frequenza trimestrale e durata annuale, non venivano ulteriormente riscontrati.

I parametri glicole etilenico e propilenico, pur non risultando normati dal D.lgs. 152/06, erano stati comunque ricercati in quanto risultavano essere contaminanti tipici delle attività minerarie, per i quali la Regione Emilia Romagna aveva suggerito valori di riferimento specifici (*ref. Nota RER del 06/02/2020 nella quale, relativamente alla presenza nei terreni e nelle acque sotterranee di glicole etilenico e propilenico, non disciplinati dal D.M. 471/99, venivano stabiliti valori limite pari a rispettivamente a 200 mg/kg e 7.000 µg/l*).

- Padana Energia spa (2017-2018) – rif. CSC (D.Lgs. 152/06 e smi)

n. 14 sondaggi (S08÷S21) fino a -3 m da p.c.;

n. 2 sondaggi (PZ4, PZ5) fino a -8 m da p.c., successivamente attrezzati a piezometro;

(complessivamente n. 24 campioni di terreno prelevati ed analizzati).

Le concentrazioni misurate per tutti i parametri ricercati, confrontate con le rispettive CSC per siti ad uso "*verde pubblico, privato e residenziale*", avevano evidenziato il rispetto di tutti i limiti di legge.

Complessivamente nel periodo 2011-2018 Padana Energia spa eseguiva indagini ambientali (sondaggi e pozzetti esplorativi) finalizzate alla caratterizzazione ambientale del Sito, le quali accertavano in tutti i campioni di terreno analizzati il rispetto delle CSC di riferimento per tutti i parametri ricercati (*si rinvenivano rari superamenti di metalli (rame, vanadio) la cui origine si riteneva riconducibile, in relazione anche alle indagini eseguite in aree esterne al Sito, a valori di fondo naturale e/o antropico*).

A maggio 2019 Padana Energia spa avviava lo smantellamento degli impianti in previsione del revamping delle attività, secondo il "*Progetto Longanesi*"; a luglio 2019 - durante le attività - rinveniva terreno potenzialmente contaminato nell'intorno del basamento della colonna di disidratazione.


Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Padana Energia spa (luglio 2019) – rif. CSC (D.Lgs. 152/06 e smi) - in area di scavo del basamento della colonna di disidratazione (area Plinto):

n. 3 campioni di terreno (Fondo A - porzione sud scavo, Fondo B - porzione est scavo, Fondo C - porzione nord scavo) alla profondità media di 1,5 m da p.c. + un campione rappresentativo dal cumulo di terreno, abbancato al lato della trincea, proveniente dall'area potenzialmente contaminata.

- NON conformità alle CSC col. A "verde pubblico, privato e residenziale" per i parametri:
 - idrocarburi pesanti $C>12$ (in Fondo A÷C, cumulo);
 - idrocarburi leggeri $C\leq 12$ (in Fondo B, C).

- Padana Energia spa (settembre 2019) – rif. CSC (D.Lgs. 152/06 e smi) - area rimozione di tubazioni e pozzetti riconducibili agli impianti e strutture che veicolavano liquidi oleosi e semi-oleosi (area pozzetti (scavo D) e area passaggio pipe way (scavo A, B e C)):



- NON conformità alle CSC col. A "verde pubblico, privato e residenziale" per i parametri: Idrocarburi pesanti $C>12$ (Fondo Scavo C); idrocarburi leggeri $C\leq 12$ (Fondo Scavo C);

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi sopraccitato, ARPAE SAC svolgeva indagini al fine di individuare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione verificatosi;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITA l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per quanto di competenza a norma dell'art. 244 c.2;

VISTO il verbale conclusivo delle valutazioni congiunte e condivise con il Servizio Territoriale ARPAE e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, protocollato con PG/2021/8692 del 20/01/2021, che si intende richiamato nel presente atto;

CONSIDERATO che l'attività istruttoria svolta ha messo in luce i seguenti elementi/fattori:

1. Come si evince da letteratura scientifica del settore, i potenziali impatti ambientali associati alle fasi del ciclo di vita di una Centrale di trattamento gas naturale sono così sintetizzabili:

- Fase di costruzione: in questa fase i potenziali impatti ambientali risultano sostanzialmente riconducibili alle operazioni di movimentazione e/o sbancamento di terreno (per la preparazione e realizzazione del piano di stabilimento nell'area) ed alla costruzione vera e propria delle infrastrutture di progetto.

Tali operazioni necessariamente comportano modifiche dell'assetto geomorfologico, diminuzione della superficie di infiltrazione (es. stoccaggi temporanei e realizzazione pavimentazioni) e variazione della litologia superficiale; consumo di materiali edili, inerti (es. adeguamento viabilità di accesso, realizzazione pavimentazioni) e di acqua (es. approvvigionamento idrico; realizzazione pali di fondazione e fondazioni, realizzazione tubazioni interrate); produzione di reflui e rifiuti (es. adeguamento viabilità di accesso, sbancamenti, realizzazione pali di fondazione e fondazioni; realizzazione tubazioni interrate; flussaggio circuiti di lubrificazione con oli temporanei).

- Fase di esercizio (gestione operativa): i potenziali impatti ambientali sono sostanzialmente riconducibili ai trattamenti che il gas naturale (proveniente dalle teste pozzo di erogazione) subisce nella centrale di raccolta e distribuzione prima di essere immesso in rete con le caratteristiche di utilizzo. Essi fondamentalmente consistono nella rimozione dei liquidi trascinati e del vapore d'acqua di saturazione del gas (con formazione di gas naturale, acqua di formazione e gasolina).

Il glicole dietilenico viene impiegato nel processo di disidratazione del gas; l'unità di disidratazione includeva anche un impianto di rigenerazione del glicole stesso, necessario per liberare quest'ultimo dall'eccesso di acqua assorbita durante il contatto col gas umido e riportare – quindi - il glicole alla purezza necessaria per essere reimpresso in colonna.

In fase di esercizio potevano pertanto verificarsi rottura/fessurazione di eventuali tubazioni interrate o fuori terra; perdite o gocciolamenti di serbatoi e/o vasche destinati alla raccolta e stoccaggio di acque reflue potenzialmente inquinate (es. acque da trattare e acque di strato, acque metanolate, acque reflue industriali) o di prodotti e composti inquinanti (es. oli esausti, gasolio, metanolo); operazioni di pulizie, lavaggi e soffiaggi tubazioni ed apparecchiature; operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (es. manutenzione filtri, separatori, eventuale officina e/o area lavaggio pezzi meccanici, etc.); operazioni di flussaggio circuiti di lubrificazione con oli

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

temporanei; produzione di reflui da inviare a smaltimento (es. acque igienico/sanitarie, pulizie, lavaggi e soffiaggi tubazioni ed apparecchiature; flussaggio circuiti di lubrificazione con oli temporanei); produzione di rifiuti/inerti (es. rifiuti solidi e oli).

Fra gli inquinanti indicatori potenzialmente presenti nel sito rientrano alcuni composti direttamente legati al tipo di attività svolte all'interno della centrale: metanolo, n-esano, benzene, p-xilene, naftalene, benzo(a)antracene, metalli pesanti. Il metanolo è uno dei componenti principali utilizzati durante le operazioni di trattamento del gas, mentre gli altri inquinanti sono tipici componenti delle miscele idrocarburiche utilizzate all'interno dei cicli produttivi dell'impianto (es. gasolio, oli esausti).

- **Fase di gestione post-operativa:** risultando in questa fase già dismessi e disconnessi gli impianti e le linee di trattamento e rimosse tutte le potenziali fonti di contaminazione (ad es. svuotamento della cisterna gasolina, svuotamento delle vasche di stoccaggio, raccolta e rigenerazione del glicole dietilenico, etc.) non si rinvergono potenziali attività impattanti sul sito in fase di gestione post-operativa.

Eventuali operazioni di manutenzione post-operativa si ritengono verosimilmente associabili alla verifica dell'integrità dei manufatti ancora presenti ed allo sfalcio della vegetazione eventualmente presente in sito.

Sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene che le fasi del ciclo di vita potenzialmente più impattanti dal punto di vista ambientale siano la fase di gestione operativa (anche in virtù del numero di anni in cui può essere sviluppata), seguita dalla fase di costruzione e realizzazione della centrale. Nella gestione post operativa non si rinvergono invece eventuali potenziali impatti rilevanti.

2. Eni spa è stato gestore delle attività svolte nel Sito nelle fasi di costruzione, gestione operativa e manutenzione/gestione post-operativa (fino al 2008 per la porzione poi ceduta a Edison Stoccaggio spa, fino al 2010 per la porzione poi ceduta a Padana Energia spa), mentre Padana Energia spa ha unicamente proseguito dal 01/01/2010 le attività di gestione post-operativa già svolte da Eni spa:

Fase del ciclo di vita	Area	Periodo di riferimento	Soggetto titolare
Costruzione + Gestione operativa	Intero sito	1988- 2000	Eni spa
Gestione post-operativa	porzione di giacimento esaurito:	2000 - luglio 2008	Eni spa
	porzione d'area della "Centrale gas San Potito" + aree pozzo Cluster A, Cluster B	2008 - ora	Edison Stoccaggio spa e Blu Gas Infrastrutture srl
	porzione di giacimento con previsione revamping (progetto Longanesi)	2000 - dicembre 2009	Eni spa
		da Gennaio 2010 - ora	Padana Energia spa

3. Rispetto all'osservazione di ENI spa secondo cui *"gli unici punti in cui si è manifestata presenza di superamenti per idrocarburi sono quelli interessati dagli scavi connessi alle operazioni di demolizione, mentre nessun superamento era stato riscontrato nelle varie sessioni di indagine realizzate nel corso degli anni, né nella porzione di area ceduta ad Edison, né in quella rimasta in capo a Padana Energia/Gas Plus"* si osserva che:

- le indagini eseguite da ENI spa nel 2001 e 2007 avevano riguardato solo la porzione di Sito ceduta a Edison Stoccaggio spa e Blu Gas Infrastrutture srl, pertanto non si dispone di dati analitici puntuali riferibili allo stato qualitativo dei terreni - prima della

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

cessione a Padana Energia spa - nelle vicinanze delle strutture interrato presenti nell'area che sarebbe poi divenuta oggetto di cessione stessa (rif. Fig. 3 *Planimetria del Sito con ubicazione punti indagine 2001-2007 - Relazione tecnica descrittiva delle attività di indagine eseguite - Periodo Settembre 2011-Ottobre 2017 Padana Energia spa*);

- le indagini eseguite da ENI spa nel 2006 con maglia regolare consentivano di disporre di una immagine ad ampia scala del Sito nella sua interezza, ma le posizioni di dettaglio dei sondaggi - in particolare in area divenuta poi di Padana Energia Spa - risultano quasi tutte (tranne il punto M5) distanti rispetto all'ubicazione delle strutture interrato ancora presenti (rif Fig. 8 *Planimetria ubicazione indagini e Ricostruzione Rete Fognaria su Layout di Sito - rif. Memoria Informativa ENI spa 2019*);

La potenziale contaminazione rilevata da Padana Energia Spa nel corso delle indagini condotte nel 2019 risultava tutto sommato molto contenuta, rispetto all'insieme delle strutture interrato e fuori terra da dismettere, e puntualmente localizzata in corrispondenza di:

- basamento del plinto di fondazione della colonna di disidratazione;
- n. 3 ridotte aree di scavo in corrispondenza del passaggio pipeway (e delle fognature oleose).

A riprova del fatto che la potenziale contaminazione fosse molto contenuta in termini spaziali si aggiunga che anche le analisi condotte da Padana Energia spa nel corso del 2018, in particolare per i campioni più vicini alla colonna di disidratazione (S16 e S17 - (rif Fig. 7 Fig. 8 *Planimetria ubicazione indagini e Ricostruzione Rete Fognaria su Layout di Sito - rif. Memoria Informativa ENI spa 2019*), non avevano restituito superamenti delle CSC per i parametri analizzati.

Sovrapponendo le aree di potenziale contaminazione con gli schematizzazione delle strutture interrato da dismettere e con la planimetria della rete di raccolta tanto delle acque superficiali dalle aree pavimentate, quanto delle acque di fognatura e oleose (Fig. 7 *Planimetria ubicazione indagini - rif. PUB di Padana Energia spa*; Fig. 8 *Planimetria ubicazione indagini e Ricostruzione Rete Fognaria su Layout di Sito - rif. Memoria Informativa ENI spa 2019*) è possibile osservare che:

- l'*hot spot* di contaminazione alla base del plinto di fondazione della colonna di disidratazione - rinvenuto entro i primi 2 m di profondità, con tracce visive intorno a 1,5 m - risulta in corrispondenza del passaggio della rete della fognatura oleosa (rif. *linea verde nella predetta Fig. 8*).
- le n. 3 aree di contaminazione di cui agli scavi A-B-C risultano anch'esse in corrispondenza del passaggio pipeway e della rete di raccolta delle acque oleose.

A tale proposito la Società Eni spa osservava che - ipotizzando una perdita prolungata nella rete di raccolta - si sarebbe dovuta evidenziare, probabilmente, una maggiore estensione areale e in profondità della contaminazione, mentre le indagini sui terreni eseguite in Sito nel corso degli anni non avevano evidenziato altri punti associabili a possibili perdite di fluidi contenenti idrocarburi.

Non si dispone agli atti di documentazione che comprovi l'avvenuto verificarsi di una perdita prolungata nella rete di raccolta, ma può essere ragionevole ipotizzabile che si sia trattato di piccole perdite verificatesi nel corso del tempo e riferibili al periodo operativo della Centrale, periodo durante il quale certamente era in funzione la rete di raccolta delle acque di fognatura e oleose.

Sulla base delle informazioni disponibili, in assenza di eventi noti o attività che possano aver interessato le strutture interrato presenti in loco (nel periodo tra la dismissione di ENI spa ed il

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

definitivo smantellamento operato da Padana Energia spa), risulta difficile poter ipotizzare ulteriori possibili cause di potenziale contaminazione nei predetti punti oltre alla già nota presenza delle apparecchiature interrate stesse.

4. Rispetto all'osservazione di ENI spa secondo cui - per quanto concerne la contaminazione da Idrocarburi leggeri ($C \leq 12$) e pesanti ($C > 12$) rilevata nel terreno nei pressi del punto in cui era ubicata la colonna di disidratazione - le analisi di speciazione eseguite su un campione di terreno prelevato ad agosto 2019 non sembrano sovrapponibili alle analisi eseguite sui campioni di gas in uscita dalla Centrale (a valle del trattamento), si osserva che:
 - appare ragionevole che non si possa rinvenire un collegamento diretto tra gli idrocarburi rilevati nel terreno e le caratteristiche composizionali del gas estratto e purificato in Centrale;
 - d'altro canto, la presenza di potenziale contaminazione da idrocarburi pesanti e leggeri nei terreni sembra ragionevolmente collegabile all'ubicazione in quelle stesse aree di tubazioni e/o apparecchiature industriali (per le quali può essere stato necessario l'utilizzo di lubrificanti o oli minerali di pulizia, anche in ridotte quantità).

Sulla base delle considerazioni sopra-esposte si ritiene ragionevole ipotizzare che tali contaminazioni puntuali siano riconducibili alla fase costruttiva e/o produttiva della Centrale e che - una volta disattivate le linee di adduzione le apparecchiature da parte di Eni Spa (molti anni prima della cessione a Padana Energia spa) - non siano rinvenibili ulteriori possibili cause di potenziale contaminazione.

5. Secondo letteratura scientifica, il gas naturale (costituito da una miscela di idrocarburi superiori) generalmente contiene anche una vasta gamma di particelle solide sospese (es. sabbia o argilla colloidale) di varia origine contenenti metalli pesanti, frutto del trascinarsi dal giacimento da cui viene estratto oppure di prodotti di corrosione. Non è raro, pertanto, rinvenire la presenza di metalli pesanti in siti come quello in esame.
 - Per quanto concerne il parametro Rame, i superamenti delle CSC riscontrati sia da Eni spa che da Padana Energia spa nelle rispettive attività di indagine e in varie porzioni del Sito (sia porzione ceduta a Edison Stoccaggio spa che porzione ceduta poi a Padana Energia spa) appaiono coerenti tra loro e potrebbero, pertanto, essere ragionevolmente associabili ad una fase produttiva dell'attività ivi esercitata (temporalmente non recente).

Alla presenza del Rame nel terreno viene infatti senz'altro riconosciuta una componente di origine antropica propriamente produttiva, dal momento che viene indicato tra i parametri da ricercare nella caratterizzazione di siti con impianti di purificazione del gas (rif. elenco di cui all'appendice 5 delle *"Linee guida per la selezione di elementi e composti da determinare analiticamente nella caratterizzazione dei siti contaminati"* elaborate dalla Provincia di Milano).

Tuttavia tale metallo risulta avere concentrazioni significative superiori alle CSC di col. A anche in parte della provincia di Ravenna; per il suo arricchimento nell'orizzonte superficiale del suolo è stata trovata una correlazione con l'uso di reflui zootecnici suini, laddove l'allevamento dei suini è più diffuso, mentre negli altri casi se ne attribuisce l'incremento all'uso di anticrittogamici contenenti rame per la vite e il frutteto.

Infatti, secondo i dati ambientali raccolti dalla Regione Emilia Romagna (rif. Note Illustrative della *"Carta del fondo naturale-antropico della pianura emiliano-romagnola"* prodotta dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna), per i parametri Rame, Zinco, Vanadio e Stagno l'ipotesi di contaminazione diffusa legata all'uso e alla gestione del suolo (es. di tipo agronomico) sembra essere

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

plausibile.

- Per quanto concerne il parametro Vanadio, ne era stato rilevato il superamento (di entità molto modesta, 91 mg/kg rispetto alla CSC di 90 mg/kg)) in un unico campione (PM3B 2÷2,50 m).

Secondo letteratura scientifica risulta che in Emilia-Romagna il suo contenuto di fondo naturale sia prevalentemente al di sopra del limite di legge; esso infatti mostra, a fronte di un contenuto di fondo naturale piuttosto elevato, un segnale di scarsa contaminazione concentrato in prevalenza nella fascia costiera delle province di Ravenna e Ferrara, dove però sono presenti anche suoli con contrasto tessiturale tra il topsoil e il subsoil di origine genetica che può originare "false" anomalie geochimiche di origine prevalentemente naturale.

- Per quanto concerne gli Idrocarburi pesanti C>12, ne è stato rilevato il superamento sia in corrispondenza del basamento del plinto di fondazione (hot spot) della colonna di disidratazione che in n. 3 ridotte aree di scavo in corrispondenza del passaggio del pipeway (e delle fognature oleose).

Secondo letteratura scientifica il glicole viene utilizzato per la disidratazione della corrente di gas naturale, il quale deve sempre rispettare condizioni di temperatura e pressione tali da garantire che in tutte le fasi di trasporto e distribuzione non si verifichino condizioni di condensazione d'acqua e/o idrocarburi. Infatti quando in una corrente di gas naturale si ha la formazione di acqua libera, per effetto della pressione elevata e della bassa temperatura possono formarsi dei composti (idrati) molto instabili ma con le caratteristiche fisiche di un solido (tali da creare una possibile ostruzione delle tubazioni). Il "controllo" sul contenuto di idrocarburi pesanti nella miscela gassosa può pertanto far ritenere "*più probabile che non*" che si possa associare la rinvenuta presenza ad una fase di gestione operativa dell'attività della Centrale.

D'altro canto, la presenza di potenziale contaminazione da idrocarburi pesanti e leggeri nei terreni ubicati lungo il (o in prossimità del) tracciato della rete di raccolta delle acque oleose può ragionevolmente essere collegabile sia al passaggio delle acque oleose stesse che, ad ogni buon fine, all'ubicazione - in quelle stesse aree - di tubazioni e/o apparecchiature industriali per le quali può essere stato necessario l'utilizzo di lubrificanti o oli minerali di pulizia, anche in ridotte quantità.

Sulla base delle considerazioni sopra-espresse si ritiene ragionevole ipotizzare che tali contaminazioni puntuali siano riconducibili alla fase costruttiva e/o produttiva della Centrale e che - una volta disattivate da parte di Eni Spa le linee di adduzione e le apparecchiature (molti anni prima della cessione a Padana Energia spa) - non siano rinvenibili ulteriori possibili cause di potenziale contaminazione.

6. In relazione ai superamenti delle CSC riscontrati nelle acque sotterranee si evidenzia che:

- la presenza di alcuni metalli pesanti (Manganese, Ferro, Arsenico, Solfati, etc.) non costituisce un elemento di novità rispetto al quadro ambientale delle acque sotterranee del territorio della provincia ravennate. Infatti nell'ambito di altri procedimenti ed attività di carattere ambientale era già stata evidenziata una situazione tale per cui l'acquifero più superficiale indagato risultava in generale qualitativamente scadente, spesso con arricchimento di alcuni parametri di origine naturale/antropica (es. Fe, As, Mn, Solfati, etc.) al di sopra delle rispettive CSC previste dalla normativa, per effetto dei meccanismi di degradazione anaerobica (che generano reazioni di ossido/riduzione) che si instaurano e conseguente mobilizzazione in soluzione dei metalli pesanti adesi alle frazioni più fini.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Secondo quanto riportato in letteratura - e sulla base dei Report di ARPA sullo stato di qualità delle acque sotterranee - il territorio della provincia di Ravenna risulta incluso nel complesso idrogeologico della pianura alluvionale padana - piana costiera adriatica.

In pianura la struttura dell'acquifero profondo romagnolo è piuttosto complessa e, per alcuni aspetti, non ben conosciuta. In sintesi è formato da strati permeabili alternati a livelli impermeabili ad estensione più o meno limitata; quindi gli orizzonti permeabili si possono sostanzialmente considerare in comunicazione idraulica tra loro e l'acquifero viene descritto come un sistema unico multistrato.

Il complesso idrogeologico della piana alluvionale padana si mostra come un contenitore idrico di acqua a qualità non idonea dal punto di vista qualitativo all'uso potabile, con progressivo peggioramento dalle parti occidentali verso le parti orientali della piana padana. Le acque contenute sono quindi definibili come stato chimico particolare, anche se localmente può verificarsi una qualità scadente.

Un ulteriore elemento di scadimento della qualità degli acquiferi padani è legato ai flussi di acque salate o salmastre di origine naturale provenienti dal substrato dell'acquifero attraverso faglie e fratture. Ciò avviene nelle zone di culminazione degli alti strutturali interni al bacino padano, permettendo la risalita di acque ricche in cloruri e solfati sino a poche decine di metri dal piano campagna. In questo contesto la pressione antropica in termini di eccessivo prelievo può accentuare il normale processo di scadimento della qualità delle acque.

Tale complesso idrogeologico si configura come un contenitore qualitativamente scadente; sono, infatti, molti i parametri di origine naturale che si possono riscontrare in tale ambito, tra cui As, Azoto ammoniacale, Fe, Boro, Fluoro, Mn e Zinco con valori consistenti e, talvolta, in caso di acque "segregate" con scarsissimo ricambio, con un arricchimento di solfati e cloruri. Tali acque sono generalmente definibili come acque con stato chimico particolare o "naturale particolare".

Tale considerazione è risultata anche ad esito di una ricerca coordinata dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche - CNR all'inizio degli anni '90 (a seguito di una serie di segnalazioni che avevano indicato la presenza di Arsenico nelle acque sotterranee della bassa pianura emiliana e romagnola): le frazioni sedimentarie più fini sono particolarmente ricche di idrossidi di Ferro; a causa delle loro ridotte dimensioni cristalline, infatti, durante le fasi di sedimentazione tali idrossidi seguono gli stessi processi di deposito di limi ed argille, caratterizzati da bassissime velocità di trasporto tipiche di aree lagunari, palustri e cotidali. Una volta che tali sedimenti vengono ricoperti, gli idrossidi di Ferro restano legati alle frazioni argillose e limose sia per l'elevata superficie di reazione di queste ultime, sia per le basse velocità di circolazione tipiche che caratterizzano tali matrici. Ciò non avviene invece per i sedimenti più grossolani, nei quali gli idrossidi subiscono il dilavamento ad opera delle acque sotterranee.

Gli idrossidi di Ferro sono in grado di assorbire l'Arsenico sulla superficie cristallina a causa delle dimensioni del suo raggio ionico. In generale, in corrispondenza di livelli in cui il Ferro abbonda, si riscontrano arricchimenti di elementi dello stesso periodo della tavola degli elementi del Ferro (come Zinco, Rame, Cobalto, Nickel, Manganese ed Alluminio) e di Arsenico: questi si sarebbero lentamente accumulati sulle particelle degli idrossidi di Ferro che, nel corso di naturali processi di deposizioni fluviali, tratterrebbero questi elementi in virtù della stabilità molecolare conferita loro dall'ossigeno che li costituisce. Tuttavia non è sufficiente la sola presenza di Arsenico nei sedimenti per giustificare poi la sua presenza in soluzione acquosa. La spiegazione più plausibile sembra essere quella che ipotizza la dissoluzione di idrossidi di Ferro, a cui è legato l'Arsenico, in condizione fortemente riducenti

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

dell'acquifero (ad esempio causate dalle attività microbiche di degradazione della sostanza organica). In tali situazioni si verificherebbe una reazione di ossidoriduzione che coinvolge il Ferro(II) e che comporterebbe quindi il rilascio in fase acquosa dell'Arsenico (ivi adsorbito) nella sua forma ridotta (III).

Nel caso in oggetto gli Enti competenti ritengono che i parametri Fe, As e Mn - rinvenuti in concentrazioni variabili nel tempo sia nei pozzi più vicini che in quelli posizionati a grande distanza dal Sito con una presenza considerabile pressoché "ubiquitaria" - possano essere riconducibili ed ascrivibili alla condizione generale dell'acquifero romagnolo come sopra delineata.

Non da ultimo si evidenzia che nel periodo ottobre–dicembre 2015, Padana Energia spa aveva condotto una campagna di indagine ambientale preliminare in tutte le aree pozzo afferenti alla Concessione Mineraria di Ravenna Terra (rif. aree pozzo indagate: *Area Pozzo Ravenna Terra 11, Area Pozzo Ravenna Terra 16, Area Pozzo Ravenna Terra 39, Area Pozzo Ravenna Terra 41/52, Area Pozzo Ravenna Terra 42/43, Area Pozzo Ravenna Terra 44, Area Pozzo Ravenna Terra 48/49, Area Pozzo Ravenna Terra 50/51*) e dalle indagini suddette emergeva che nelle acque sotterranee di tutte le aree pozzo investigate erano presenti diffusamente Ferro, Manganese, Nichel, Arsenico, etc. in concentrazioni superiori alle CSC di riferimento. La presenza dei suddetti metalli può essere ragionevolmente riconducibile a valori di fondo naturale/naturale-antropico, viste le concentrazioni riscontrate, con valori simili, e l'ubicazione dei Siti, tutti afferenti circa alla medesima area geografica.

- Per quanto concerne i parametri Benzene, Toluene, p-Xilene a ottobre 2017, in coincidenza del pozzo di monitoraggio PZ2, erano stati riscontrati superamenti anomali di Benzene (1,8 µg/l – CSC: 1 µg/l), Toluene (22 µg/l – CSC: 15 µg/l) e p-Xilene (15 µg/l – CSC: 10 µg/l) rispetto alle rispettive CSC di riferimento.

Tali superamenti, a seguito di monitoraggio in contraddittorio con questa Agenzia (frequenza trimestrale e durata annuale), non venivano ulteriormente riscontrati. Conseguentemente si conveniva che i predetti superamenti per tali parametri – data l'unicità di rinvenimento e le concentrazioni rilevate – non risultassero rilevanti ai fini della potenziale contaminazione analizzata.

7. Non vi sono motivi nè evidenze a suffragio dell'ipotesi che la contaminazione riscontrata possa essere riconducibile alla fase di gestione post-operativa (esercitata sia da Eni spa che da Padana Energia spa).
8. È stato preso in considerazione che Padana Energia spa ha svolto le proprie indagini ambientali nel 2011, a distanza di 1 anno dall'acquisizione dell'area avvenuta nel 2010. Si evidenzia che la Centrale in ogni caso era in fase di gestione post-operativa dal 2000.

E' stato ritenuto che il fatto di aver eseguito le prime indagini solo nel 2011 non costituisca un elemento dirimente, poiché il quadro ambientale non risultava modificato ed, inoltre, nella fattispecie non è ravvisabile nel medio tempore un aggravamento della contaminazione.

9. È pertanto verosimile ritenere che, in assenza di eventi accidentali noti o operazioni di movimentazione terra esercitate sul sito in fase di gestione post operativa (attività mai citate né da Eni spa né da Padana Energia spa), i contaminanti riscontrati da Padana Energia spa nel corso delle indagini ambientali condotte nel 2011 e anni successivi fossero presenti nel sito da molto tempo (es. Rame) ritenendo la condotta di Padana Energia spa eziologicamente non rilevante né a livello commissivo né a livello omissivo con riferimento alla contaminazione riscontrata.

Sulla base di questi elementi, e, inoltre, ulteriormente considerato che - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del "*più probabile che non*", nota anche come "*regola della preponderanza dell'evidenza*" o "*del più probabile riscontrabile in via presuntiva*". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);
- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del "*più probabile che non*" e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (TAR Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318);
- in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso - alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente e ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione - che l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti (es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un'azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l'"*id quod plerumque accidit*", che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n. 6538);
- la PA può imporre l'obbligo di bonifica solo ai soggetti responsabili dell'inquinamento, accertando il nesso causale esistente tra l'inquinamento verificatosi ed il comportamento commissivo od omissivo del soggetto. Per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè del 50%) (TAR Emilia Romagna, n. 125 del 15/02/17);
- è infatti sufficiente che l'effettiva esistenza del nesso ipotizzato sia più probabile della sua negazione: è in altre parole sufficiente che la validità dell'ipotesi eziologica sia superiore al 50% (Consiglio di Stato - Sentenza n. 5761 del 08/10/18);

RITENUTO che dall'esame complessivo dei documenti agli atti, delle indagini effettuate e degli elementi di fatto - ad oggi conosciuti - siano emersi indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione di responsabilità della contaminazione, in capo ad uno o più soggetti, con ragionevole certezza e secondo la logica della "*preponderanza dell'evidenza*" o del "*più probabile che non*";

PRESO ATTO che - con protocollo n. 518553/2020 del 11/12/2020 del Registro delle Imprese - a far data dal 14/12/2020 per la Società Padana Energia spa risultano registrate le seguenti variazioni:

- variazione della denominazione:
 - denominazione precedente: Società Padana Energia s.p.a.;
 - denominazione attuale: Società Padana Energia s.r.l.;
- variazione della forma giuridica:
 - forma giuridica precedente: società per azioni con socio unico;
 - forma giuridica precedente: società a responsabilità limitata;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Visto l'art. 244, ed in particolare il comma 3;

VISTA la documentazione agli atti e richiamate le predette valutazioni;

DISPONE

- 1) DI INDIVIDUARE la responsabilità ex art. 245 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per il Sito "Centrale San Potito" ubicato in comune di Bagnacavallo (RA), SP 253, via Chiusa s.n.c.- secondo la logica della "*preponderanza dell'evidenza*" o del "*più probabile che non*" - in capo alla ditta Eni spa (CF: 00484960588 - sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1).
- 2) DI DARE ATTO CHE dal punto di vista ambientale il procedimento è stato avviato e concluso dalla Società Padana Energia srl (CF: 02342760390 - sede legale in Milano, viale Forlanini Enrico 17 - fino al 14/12/2020 denominata Padana Energia spa), la quale si è fatta parte attiva per la bonifica del Sito di che trattasi, come attestato dal rilascio da parte di questo SAC della determina n. DAMB/2020/3528 del 28/07/2020 di certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato.
- 3) DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati nel procedimento di cui all'oggetto, in particolar modo al Comune territorialmente competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 250 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

La presente determina viene altresì comunicata anche alla Proprietà del sito interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n. 152/06 e smi.

- 4) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
Dott. Stefano Renato De Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.